



CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA REGGIO CALABRIA

ORDINANZA N° 65/09

Il Capo del circondario marittimo di Reggio Calabria:

- VISTO** l'avviso di carattere generale n°4 pubblicato nell'edizione 2000 della "Premessa agli avvisi ai naviganti", edita dall'Istituto Idrografico della Marina Militare;
- VISTE** le norme istitutive dell'area di sicurezza della navigazione dello stretto di Messina e dell'Autorità marittima della navigazione dello stretto di Messina;
- ESAMINATE** le norme comportamentali che devono essere adottate in caso di rinvenimento di ordigni esplosivi, compresi quelli a caricamento speciale, anche da parte dei comandanti di motopescherecci;
- RITENUTO** necessario emanare disposizioni in materia di ritrovamento di ordigni bellici volte ad assicurare la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare nell'ambito di giurisdizione del circondario marittimo di Reggio Calabria;
- VISTI** gli artt. 17, 30 e 81 del codice della navigazione e l'art. 59 del relativo regolamento di esecuzione

ORDINA

- Art.1** Le disposizioni di cui alla presente ordinanza si applicano nell'ambito di giurisdizione del circondario marittimo di Reggio Calabria, che si estende dal comune di Comune di Bagnara Calabria a quello di Bianco, inclusi.
- Art. 2** Chiunque rinvenga lungo gli arenili o in mare, nelle zone di giurisdizione del circondario marittimo di Reggio Calabria, ordigni bellici o presunti tali, deve informare immediatamente una delle seguenti autorità marittime, più vicina al luogo del rinvenimento:
- Direzione marittima di Reggio Calabria (tel. n° 0965 656111, ovvero al Numero blu per le emergenze in mare 1530);
 - Ufficio locale marittimo di Bagnara Calabria (tel. n° 0966 371303);
 - Ufficio locale marittimo di Villa San Giovanni (tel. n° 0965 751598);
 - Delegazione di spiaggia di Scilla (tel. n° 0965 704024);
 - Delegazione di spiaggia di Melito Porto Salvo (tel. n° 0965 787657);
 - Delegazione di spiaggia di Bianco (tel. n° 0964 913133);
- ovvero la Stazione dell'Arma dei Carabinieri o l'Ufficio della Polizia di Stato o il Comando Guardia di Finanza o il Comando della Polizia Municipale.
- Art. 3** Il ritrovatore non deve maneggiare l'ordigno né utilizzare il telefono cellulare e/o apparecchiature radio entro il raggio di 200 (duecento) metri dal punto del ritrovamento, qualora l'oggetto non si trovi in acqua.
- Nell'attesa dell'arrivo del personale dell'autorità marittima e/o delle Forze di Polizia, il ritrovatore deve adoperarsi per segnalare la zona ove si trova l'oggetto, senza avvicinarsi allo stesso, informando del potenziale pericolo tutte le persone/diportisti eventualmente presenti nelle vicinanze. Se non è possibile segnalare il punto, il ritrovatore deve individuare la zona del ritrovamento in coordinate nautiche, ovvero con riferimenti di punti cospicui, con la profondità dei fondali e con ogni altro elemento utile.

Art. 4 Nel caso in cui il Comandante di un motopeschereccio ritrovi un ordigno bellico deve:

- se impigliato nella rete non ancora completamente issata a bordo, adagiare delicatamente la stessa sul fondo, segnalandola con apposito gavitello;
- se la rete da pesca è già issata a bordo, immobilizzare prontamente la stessa in modo da mantenere fermo l'ordigno, bloccandolo con oggetti di legno, plastica o con stracci umidi, evitando che lo stesso venga a contatto con fonti di calore o di vibrazione e in presenza di fumo provvedere a tenere l'ordigno costantemente bagnato, utilizzando possibilmente un getto di acqua continuo a bassa pressione.

Il Comandante del motopeschereccio deve, quindi, informare immediatamente l'autorità marittima, nei termini indicati al precedente articolo 2. Se l'ordigno è a bordo, impigliato nella rete, il comandante deve, comunque, condurre la navigazione in modo da non aggravare la situazione di pericolo, mantenendosi a una distanza di almeno 1 miglio da qualsiasi altra unità navale/zona frequentata da bagnanti/persone, evitando di entrare nei porti.

Art. 5 I contravventori alla presente ordinanza saranno puniti ai sensi degli articoli 1174, 1164, 1213 e 1231 del codice della navigazione, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, ovvero reato.

Art. 6 La presente ordinanza entra in vigore in data 01.01.2010. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far rispettare la presente ordinanza che viene pubblicizzata mediante affissione all'albo dell'Ufficio, nonché tramite inclusione alla pagina "ordinanze" del sito web www.guardiacostiera.it/reggiocalabria

Reggio Calabria, 03.12.09

F.to IL DIRETTORE MARITTIMO
C.V. (CP) Vincenzo DE LUCA